



# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

*Progetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 19 agosto 2021<sup>1</sup>,  
*decreta:*

*Minoranza (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland)*  
*Non entrare in materia*

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988<sup>2</sup> concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

*Art. 4*                    Indennità per spese di viaggio  
(art. 1 cpv. 2 e 5 LI)

<sup>1</sup> Quale contributo forfetario a copertura delle spese di viaggio all'interno del Paese il parlamentare riceve:

- a. un abbonamento generale di 1<sup>a</sup> classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure
- b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per l'abbonamento generale.

<sup>2</sup> Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.

<sup>3</sup> La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari all'estero.

<sup>4</sup> Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

- a. la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure

<sup>1</sup> FF 2021 2074  
<sup>2</sup> RS 171.211

- b. la durata del viaggio in treno è inferiore a sei ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.

*Minoranza (Aeschi Thomas, Aebi Andreas, Büchel Roland)*

*4 In linea di principio è data libertà di scelta tra viaggio in aereo e viaggio in treno. Il viaggio in aereo è organizzato soltanto se è più economico rispetto al viaggio in treno oppure se il viaggio in treno dalla stazione più vicina al parlamentare dura più di tre ore.*

<sup>5</sup> Per il calcolo della durata del viaggio in aereo è determinante la durata del viaggio dall'aeroporto internazionale interno di partenza più vicino al domicilio del parlamentare all'aeroporto di arrivo. Per il calcolo della durata del viaggio in treno è determinante la durata del viaggio dalla stazione ferroviaria centrale più vicina all'eventuale aeroporto di partenza al luogo di destinazione.

<sup>6</sup> Se, a titolo eccezionale, il parlamentare organizza individualmente il suo viaggio di cui al capoverso 3, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese:

- a. per i viaggi in aereo di cui al capoverso 4, che possono essere effettuati con un volo di linea, la metà del prezzo pagato dalla Confederazione;
- b. per gli altri viaggi, il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

<sup>7</sup> In casi giustificati la Delegazione amministrativa può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. Può delegare tale decisione a un membro della Delegazione amministrativa. Essa disciplina i dettagli in un'istruzione.

<sup>8</sup> La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

## II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.